

Oggetto: COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DI CONVALIDA DI SFRATTO N. 867/04 DEL TRIBUNALE DI MONZA PROMOSSO DAL SIG. L.S..

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del N.O.S. Osservatorio Casa - del 16/07/2007 che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 – comma 1 del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente ;

D E L I B E R A

- 1) Di autorizzare il Sindaco alla costituzione nel giudizio di appello avverso la Sentenza N. 867/04 emessa dal Tribunale Monza in data 05/04/2004, avanti il Tribunale di Milano all'Udienza del 12/12/2007, promosso dal sig. Lombardi Salvatore;
- 2) Di conferire l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Luigi Granato demandando il Direttore competente per la predisposizione dell'atto d'incarico e previa acquisizione di congruo preventivo;
- 3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D. Lgs. n. 267/00.

R E L A Z I O N E

Con Delibera di Giunta Comunale n. 854 del 6 Agosto 1996, veniva conferito all'Avvocato Luigi Granato V.le Montenero, 7 Milano, l'incarico di esperire le procedure di recupero dei crediti maturati dall'Amministrazione Comunale nei confronti di 26 (ventisei) inquilini morosi di immobili Comunali, tra i quali il Signor Lombardi Salvatore ex assegnatario dell'alloggio di proprietà comunale di Via Del Riccio, 6.

Con ordinanza in data 29/09/2001, veniva convalidato lo sfratto per morosità nei confronti del sig. Lombardi Salvatore, e la ripresa in possesso dell'alloggio è avvenuta in data 24 Ottobre 2002.

All'udienza del 20 Gennaio 2005, il Giudice, confermava l'ordinanza del 29/09/2001, dichiarava la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del resistente e condannava il medesimo a corrispondere al Comune la somma di €. 14.858,86.= oltre gli

interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, compensando le spese di lite.

All'udienza del 20/01/2005, il Giudice, disponeva l'assegnazione a favore del Comune di Sesto San Giovanni della somma mensile di un quinto della retribuzione netta mensile corrisposta al sig. Lombardi dalla MONDIALPOL MILANO S.p.A., fino al conguaglio delle somme complessivamente dovute, pari a €. 16.668,158.= oltre ulteriori interessi fino al saldo e le spese legali del procedimento d'esecuzione, liquidate in €. 1.130,73.= oltre I.V.A. e C.P.A. e tassa di registro dell'ordinanza.

Con nota del 9 Marzo u.s. l'avvocato Luigi Granato, comunicava che il sig. Lombardi Salvatore ha proposto appello avverso alla sentenza n. 867/04, emessa dal Tribunale di Monza a definizione del giudizio instaurato dal Comune di Sesto San Giovanni con atto di intimazione di sfratto per morosità e, che La Corte d'Appello di Milano ha fissato l'udienza per il giorno 12 Dicembre 2007 alle ore 9,30 precisando, inoltre, che la controparte non ha formulato istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado e, in ragione di ciò, continueranno a dover essere versati da parte della MONDIALPOL MILANO S.p.A. al Comune di Sesto San Giovanni gli importi dovuti in ragione del pignoramento mobiliare e della relativa ordinanza di assegnazione delle somme pignorate emessa in forza della provvisoria esecutività della sentenza n. 867/04.

Con la stessa nota del 09/03/2007 l'Avvocato Luigi Granato ha comunicato di ritenere necessario che il Comune di Sesto San Giovanni si costituisca nel giudizio di 2° grado in ragione dell'accoglimento delle ns. richieste nel giudizio di 1° grado ed in particolare delle motivazioni indicate nel medesimo giudizio, che non potrebbero, a suo parere, che essere confermate in appello in giudizio nella causa d'appello.

Lo scrivente Servizio, con nota del 12/03/2007, richiedeva alla Giunta Comunale, un parere, in merito alla opportunità o meno di costituirsi in giudizio nella causa d'appello.

La Giunta Comunale nella Seduta del 20 Marzo 2007, esaminati gli atti dava disposizione di dare mandato all'Ufficio Legale, di approfondire la pratica e relazionare alla Giunta Comunale.

Con nota del 16 Maggio 2007, Prot. Sez. n. 25/2007, allegata in calce, l'Ufficio Legale, esaminati gli atti, comunicava che una mancata costituzione potrebbe determinare una pronunzia in contumacia con eventuale condanna al risarcimento del danno e/o alle spese legali, confermando pertanto il parere dell'Avvocato Granato.

Pertanto considerato quanto sopra esposto, si propone con il presente atto la costituzione in giudizio nella causa d'appello.

Sesto San Giovanni, lì 16 luglio 2007

II FUNZIONARIO
N.O.S.-Osservatorio Casa
Paolo Viesti

Il Direttore
Sergio Melzi

